

L'Avv. (omissis), con comunicazione pec del 29 marzo 2021, ha chiesto al Consiglio di esprimere parere deontologico inerente alla violazione o meno dei doveri professionali e/o deontologici ex art. 48 secondo comma C.D.F., per la necessità di dover provare, in sede giudiziale, il perfezionamento di una transazione intervenuta a mezzo dei rispettivi legali ed in pendenza di causa, la cui validità è ex adverso contestata, mediante la produzione in giudizio:

a) "delle mail scambiate tra i legali, qualificate come riservate, in cui si comunica, da parte dell'Avv. (omissis), l'accettazione della controproposta formulata da controparte e, da parte dell'altro legale, l'invio dell'atto di transazione e quietanza da far sottoscrivere alle parti;

b) dell'atto di transazione da far sottoscrivere, allegato all'email di controparte".

L'Avv. (omissis) conclude la richiesta di parere nel ritenere che "in virtù del principio per cui il perfezionamento della transazione stragiudiziale coincide con il momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione della proposta", il deposito della documentazione sopra indicata sarebbe necessario "a scopo difensivo" e "nell'interesse del proprio assistito" al fine di accertare, nel giudizio pendente, la validità della transazione e la pronuncia della cessazione della materia del contendere.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere coordinatore Cerè,

osserva

Il precetto deontologico di cui all'art. 48 C.D.F. contiene un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indiscutibile bagaglio di credibilità, che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.

Il precetto non soffre alcuna eccezione, men che meno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell'interesse del proprio cliente.

La ratio del divieto è quella di garantire all'avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale della controversia, di potere interloquire per iscritto con il collega di controparte, senza dovere temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzate allo stesso collega possano essere utilizzate - con la loro produzione o con il riferimento alla stessa- in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita; ove non sussistesse siffatta garanzia, ne verrebbe limitata o addirittura compromessa quella possibilità di iniziativa conciliativa che, pure, costituisce una delle espressioni maggiormente qualificanti dell'attività professionale (Cons. Naz. Forense 22 novembre 2012, n. 161, Cons. Naz. Forense 16 ottobre 2019 n. 108).

L'Avv. (omissis), nell'espone le motivazioni inerenti alla richiesta di parere richiama, ella stessa, il secondo comma dell'art. 48 C.D.F., che permette all'avvocato di produrre la corrispondenza intercorsa tra i colleghi quando: a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo; b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

In merito alla possibilità di produrre corrispondenza riservata, ed in particolare per quanto riguarda la prima ipotesi (sub a), indicata dal secondo comma dell'art. 48 C.D.F., la ragione dell'eccezione è evidente, in quanto, se la corrispondenza tende alla definizione della lite, la riservatezza non ha più ragione di porsi quando un accordo definitivo sia stato raggiunto; anzi, il perfezionamento dell'accordo deve essere documentabile, poiché esso rappresenta il superamento della lite ed il nuovo assetto dei rapporti tra le parti, ed è compito proprio dell'avvocato dare esecuzione allo stesso.

Quanto poi alla seconda ipotesi (sub b), la stessa prevede che sia ugualmente producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste (eventualmente in un termine di dilazione concesso).

Anche in questo caso il mantenimento della riservatezza sarebbe illogico, poiché espressione di un accordo diretto all'adempimento.

In base a principi espressi dalla norma, dunque, l'istante potrà valutare, secondo il proprio personale giudizio, la sussistenza o

meno di un eventuale illecito disciplinare nella produzione, in giudizio, della corrispondenza email intercorsa e qualificata come riservata e dell'atto di transazione da far sottoscrivere, evitando future censure in relazione allo stesso.

Ritiene

che l'istante facendo riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito posto.

Parole/frasi chiave: art. **48 CDF**: produzione corrispondenza tra colleghi - transazione - ammissibilità